

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 330

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico»

(Parere ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 febbraio 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 208/11

Roma,

01 FEB. 2011

Ce Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo recante "Riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione di competenza del Ministro dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011.

Si rappresenta che in merito al parere della Conferenza Stato-Regioni, nello stesso Consiglio, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, è stata deliberata la procedura in via d'urgenza, come prevista dall'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Pertanto, Le rappresento l'urgenza che le Commissioni parlamentari si esprimano in considerazione dell'imminente scadenza della delega prevista il 15 febbraio 2011.

*con i p. n. 28
p. n. 28*

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riunione del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 2011;

OMISSIS

“Il Consiglio delibera, sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, la procedura in via di urgenza, a norma dell’articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente al decreto legislativo recante riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell’articolo 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99”.

OMISSIS

**IL PRESIDENTE : BERLUSCONI
IL SEGRETARIO: LETTA**

Per estratto conforme al processo verbale.

Roma, 9 febbraio 2011

p IL CAPO DELL'UFFICIO



Paul

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (c.d. legge sviluppo), relativa al riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Il testo del provvedimento è suddiviso in II titoli e si compone di 22 articoli.

Il testo predisposto si conforma ai seguenti indirizzi generali:

- a) drastica riduzione delle leggi di incentivazione vigenti (ve ne sono circa 100 a livello nazionale e circa 1400 a livello regionale): con la riforma vengono eliminate oltre 30 leggi o forme di incentivazione diverse, che sono ricondotte ad un quadro normativo unitario ed organico;
- b) semplificazione delle procedure attraverso l'utilizzo di modalità telematiche;
- c) flessibilità degli strumenti d'intervento;
- d) raccordo con le Regioni;
- e) introduzione, in particolare per le piccole e medie imprese, di modalità semplificate di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni e per l'erogazione.

Gli interventi a sostegno del sistema produttivo disciplinati con il decreto legislativo sono definiti con un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui si individuano con cadenza triennale gli obiettivi da perseguire, le tipologie di interventi da attuare, le risorse da assegnare ai singoli obiettivi.

La programmazione è quindi specificata mediante un decreto del Ministro annuale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua gli interventi da adottare e le risorse destinate a ciascuno di essi.

La riforma riordina gli incentivi in tre categorie: gli incentivi automatici (con preferenza per l'utilizzo di strumenti di fruizione quali *buoni o voucher*); bandi per il finanziamento di programmi organici e complessi; procedure negoziali per il finanziamento di grandi progetti d'investimento (oltre i 20 milioni di euro).

Nel complesso si delinea un intervento che dedica particolare attenzione alle finalità di sostegno alle piccole e medie imprese, di promozione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, di riequilibrio territoriale della crescita.

Le risorse destinate alle misure abrogate confluiscono dall'esercizio 2012 in un unico Fondo, per permettere una flessibilità nell'uso dei finanziamenti necessaria all'attuazione della programmazione.

Con opportune disposizioni transitorie si garantisce la continuità nel sostegno al sistema produttivo fino alla piena applicazione della disciplina dettata dal decreto.

Passando ad un esame più puntuale, il Titolo I è suddiviso in quattro Capi (definizioni generali e procedure di programmazione, articoli da 1 a 5; procedure di valutazione, monitoraggio e verifica, articoli da 6 a 11; trasparenza amministrativa, semplificazione per le PMI e accelerazione dei procedimenti, articoli da 12 a 14; erogazione degli aiuti, controlli e revoche, articoli da 15 a 18).



L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione del presente decreto agli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega (art.3, comma 2 della l. n.99/2009).

Gli interventi sono finalizzati allo sviluppo del territorio, alla crescita del sistema produttivo, con particolare riferimento alle PMI, alla promozione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alla reindustrializzazione delle aree di crisi, al salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Gli interventi sono disciplinati in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e più specificamente si richiamano le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sanciscono la legittimità dei suddetti interventi.

L'articolo 2 reca disposizioni in tema di coordinamento degli interventi statali con gli interventi regionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, precisando che i primi si caratterizzano per il perseguimento di interessi strategici in rapporto all'equilibrio economico generale del Paese. E' favorita la compartecipazione finanziaria delle regioni. In tal caso la realizzazione degli interventi congiunti dello Stato e delle Regioni avviene attraverso la stipula di accordi di programma nei quali sono stabilite le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni e la partecipazione al finanziamento degli interventi a carico dei rispettivi bilanci.

L'articolo 3 fissa gli indirizzi generali e le modalità di programmazione degli interventi.

A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adotta, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, il programma triennale, in coerenza con la programmazione europea e nazionale in materia di stabilità della finanza pubblica, di riforme per la crescita e di fondi strutturali. Sulla base di tale programma, il Ministro adotta, altresì, il programma annuale.

Nel programma triennale sono stabiliti:

a) gli obiettivi di sviluppo del sistema produttivo, articolati con riferimento a criteri territoriali o tematici, e individuati in relazione all'analisi degli elementi di debolezza e delle potenzialità di crescita del sistema medesimo, nel contesto dello scenario economico internazionale e nazionale; nel programma sono distintamente specificati gli obiettivi di sviluppo che si riferiscono in modo esclusivo al Mezzogiorno;

b) le tipologie di intervento e i settori economici eventualmente destinatari di specifici interventi;

c) per ciascuno degli obiettivi di cui alla lettera a), il quadro finanziario delle risorse complessivamente disponibili, in relazione agli stanziamenti del bilancio dello Stato e al cofinanziamento europeo, regionale, degli enti locali e di soggetti privati.

Il programma annuale viene adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e definisce, con riferimento a ciascun obiettivo, gli interventi da adottare e, per ciascun intervento, l'ammontare delle risorse finanziarie ad esso destinate, distinte per risorse di provenienza statale o derivanti dal cofinanziamento europeo, regionale, degli enti locali e di soggetti privati. Nel programma sono distintamente specificati gli interventi che si riferiscono in modo esclusivo al Mezzogiorno.

Le scelte di programmazione avvengono nel rispetto degli indirizzi generali elencati al comma 4, tra cui il ricorso a meccanismi automatici di agevolazione, con particolare riferimento all'utilizzo di procedure di fruizione dell'aiuto mediante *buoni o voucher*, il ricorso a modalità di intervento basate su progetti (nel campo dell'avanzamento tecnologico o dello sviluppo competitivo del sistema produttivo) o procedure negoziali (per programmi d'investimento di notevoli dimensioni), nonché la destinazione alle PMI una quota di risorse non inferiore al 50 per cento del complesso delle risorse disponibili, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile e alle iniziative



imprenditoriali realizzate da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni; la preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo; il contributo alla crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, attraverso il superamento degli squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno; la specifica attenzione alle aggregazioni di imprese, mediante contratti di rete o consorzi o altre forme di associazione, nonché ai distretti industriali, con particolare riferimento a quelli in situazione di crisi.

E' prevista, infine, la possibilità di interventi rivolti al sostegno della domanda di beni e servizi.

L'articolo 4 disciplina le modalità di attuazione della programmazione mediante il ricorso a decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro, di concerto con i Ministri competenti relativamente ai settori destinatari di specifici interventi.

Tali atti possono, nel rispetto delle previsioni del presente decreto e di quanto stabilito dai programmi triennale e annuale, individuare specifici ambiti tematici di attuazione degli interventi o, nell'ambito dell'importo complessivo dell'intervento, riservare fondi per specifiche finalità.

Possono altresì introdurre ulteriori precisazioni, relative ai soggetti ammissibili agli interventi, ai programmi di investimento e alle attività ammissibili, ai termini minimi e massimi relativi alla durata dei programmi e delle attività, alle spese ammissibili, alla forma e misura delle agevolazioni e alle modalità di erogazione, nonché ai limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili.

Nei medesimi decreti potranno altresì essere fissate modalità e termini per la presentazione delle domande e definite le procedure per l'istruttoria delle domande pervenute, nonché i criteri di selezione e valutazione.

Gli interventi definiti con i decreti ministeriali possono essere attuati anche con bandi adottati dal Ministero. I decreti o i bandi di cui al presente comma possono essere finalizzati anche a sollecitare manifestazioni di interesse.

In ogni caso, sui decreti o sui bandi è previsto il parere del Ministro o, rispettivamente, del Ministero competenti relativamente ai settori economici destinatari di specifici interventi.

Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nella forma di una o più categorie di aiuti trasparenti, anche combinate fra loro, secondo le modalità previste dai sunnominati decreti e bandi, che, a loro volta, sono notificati alla Commissione nei casi previsti dalla disciplina dell'Unione europea.

L'articolo 5 prevede la programmazione e il finanziamento di Progetti strategici per lo sviluppo e la competitività, vale a dire i progetti in aree territoriali o tematiche rilevanti per lo sviluppo e la competitività dell'economia nazionale.

Sono elencati i requisiti che il progetto deve possedere per essere qualificato come strategico.

Il Ministero definisce il progetto degli investimenti da realizzare anche avvalendosi della collaborazione di strutture ed enti specializzati, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per il progetto.

Lo schema di progetto è esaminato dalla regione interessata, nel caso in cui si attui nel territorio di un'unica regione, o altrimenti dalla sede stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che esprimono parere non vincolante entro trenta giorni dalla presentazione dello schema. Il progetto è approvato con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri competenti, nel caso di progetti relativi a settori economici specifici.

Le agevolazioni previste nell'ambito dei progetti strategici sono erogate per stato di avanzamento dei lavori.

Nell'ambito di progetto sono oggetto di agevolazione programmi integrati di investimento, per i quali deve essere individuata l'impresa capofila.



L'articolo 6 prevede che gli interventi sono attuati mediante procedura automatica, valutativa e negoziale, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59").

Per ciascuna procedura l'articolo individua l'ambito di applicazione, con riferimento all'importo degli investimenti agevolati, la tipologia del programma di investimento ammesso. Nel caso della procedura automatica si prevede che il rimborso delle spese sostenute possa avere luogo anche mediante buoni o *voucher*).

L'articolo 7 detta specifiche disposizioni in ordine alle modalità di attuazione della procedura negoziale.

La Regione o la Provincia autonoma interessata esprime il proprio parere sul programma di investimento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il parere si intende positivamente reso se non è espresso entro il termine previsto.

Nel caso di cofinanziamento regionale del programma oggetto della procedura negoziale, alla negoziazione partecipa anche la Regione o la Provincia interessata. Il parere è espresso entro sessanta giorni. In caso di mancata espressione del parere entro il termine previsto, si intende negato l'assenso.

Il comma 5, in particolare, fa salve, ai fini della realizzazione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 5 e 7 le procedure previste dalla legislazione vigente per l'acquisizione dei necessari atti di assenso.

Con **l'articolo 8** vengono fissati i tempi di conclusione delle fasi procedurali di competenza del Ministero dello sviluppo economico delle procedure automatica, valutativa, negoziale, fatti salvi gli adempimenti specificamente previsti dalla disciplina dell'Unione europea e i procedimenti nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso in cui allo scadere dei termini, per fatti non imputabili al soggetto richiedente l'agevolazione, non sia seguita l'adozione del provvedimento di conclusione della fase procedimentale, la richiesta deve intendersi accolta e i diritti derivanti dall'accoglimento possono essere fatti valere nelle forme e con le modalità previste dall'ordinamento.

Viene rinviata ad un successivo decreto del Ministro l'individuazione dei procedimenti ai quali non si applicano le norme del presente articolo.

L'articolo 9 riguarda le modalità di gestione degli interventi. In particolare, viene data facoltà al Ministero di avvalersi di Soggetti gestori, con i quali stipulare apposite convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per l'intervento.

Le modalità di individuazione del Soggetto gestore sono stabilite nei decreti di definizione e attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 4 in conformità con la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante affidamento diretto nei casi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e da quello interno.

L'articolo 10 dispone che il Ministero svolga le attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi e, a tal fine, possa avvalersi di soggetti dotati dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi. Il comma 2 stabilisce che ai fini dell'attività di monitoraggio, i soggetti beneficiari degli interventi comunicano al Ministero i dati finanziari e quelli relativi alla realizzazione degli investimenti agevolati. Le informazioni di cui al periodo precedente sono coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013. Nei decreti di cui al medesimo comma, adottati sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilito, per ciascuna tipologia di intervento, il dettaglio delle informazioni in parola e i tempi di comunicazione da parte dei soggetti beneficiari.



Al comma 3 viene specificato che i dati trasmessi sono resi disponibili, con le modalità e i tempi previsti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 5 prevede che il Ministro presenta al Cipe e alla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 gennaio, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

L'articolo 11 stabilisce che il Ministero provvede, nei casi previsti dalla disciplina dell'Unione europea, alle notifiche e alle comunicazioni alla Commissione europea e agli altri adempimenti specificamente stabiliti dalla suddetta disciplina.

L'articolo 12 disciplina l'uso delle tecnologie informatiche per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti, stabilendo la trasmissione degli atti e dei documenti formati dal Ministero, dal Soggetto gestore e dal soggetto beneficiario mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fatta salva la disciplina vigente in tema di produzione di copie di atti e documenti, anche se formati su supporto cartaceo.

L'articolo 13 prevede la possibilità di stabilire riserve di fondi in favore delle PMI e in favore delle aggregazioni e delle reti di impresa.

Si demanda, inoltre, al decreto di programmazione annuale degli interventi e ai decreti o bandi di attuazione modalità semplificate per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e per le richieste di erogazione da parte delle PMI e delle aggregazioni e reti d'impresa.

L'articolo 14 dispone misure di semplificazione volte ad accelerare la conclusione dei procedimenti relativi a programmi d'investimento in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono, inoltre, definite le procedure per accelerare la chiusura dei procedimenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali la normativa vigente prevede lo svolgimento di accertamenti finali da parte del Ministero sull'avvenuta realizzazione degli investimenti ai fini dell'erogazione a saldo.

L'articolo 15 disciplina le procedure di erogazione delle agevolazioni, riferendosi sia alle dimensioni dell'intervento sia alle modalità di attuazione del programma di investimento. L'erogazione è effettuata sulla base dell'effettiva realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.

Il comma 3 prevede che le erogazioni hanno luogo a fronte di spese i cui pagamenti sono stati regolati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o altra modalità idonea in ogni caso a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il comma 4 prevede una forma di controllo ispettivo specifico, precedente l'erogazione a saldo, nelle ipotesi degli aiuti concessi mediante le procedure valutative e negoziali.

L'articolo 16 conferisce al Ministero la possibilità di effettuare controlli ed ispezioni. Tali verifiche sono disposte nel corso della realizzazione dei programmi quando dalla documentazione presentata dall'impresa emergano irregolarità o anomalie oppure si riscontrino difformità temporali sul programma da realizzare oppure ancora per quando il programma di investimenti preveda una spesa complessiva superiore ai 10 milioni di euro. E', inoltre, prevista una forma di controllo



successivamente all'erogazione dell'aiuto, per la verifica degli impegni posti a carico dell'impresa a seguito della conclusione degli investimenti.

Infine, si prevede che alle attività di controllo e ispezione di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 15 e al comma 4 dell'articolo 18 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per gli interventi ai quali le attività si riferiscono.

L'articolo 17, nel definire gli ambiti di applicazione della procedura di revoca delle agevolazioni, richiama i principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, demandando, poi, a successivi decreti le modalità di recupero degli importi revocati.

L'articolo 18, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, esclude la possibilità di beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto se rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare.

Il Titolo II (articoli 19 - 22) reca le disposizioni transitorie e finali.

Ai sensi dell'**articolo 19**, dal 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore del provvedimento) sono abrogate le disposizioni elencate nell'allegato 1.

L'articolo 20 prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico del Fondo unico per gli interventi a sostegno del sistema produttivo. Al Fondo confluiscono le risorse stanziare nel bilancio dello Stato al 1° gennaio 2012 per gli interventi di cui alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 19.

Inoltre, per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto che siano effettuati nella forma di concessioni di credito a tasso agevolato, è previsto che possa essere utilizzato, nel limite delle disponibilità, il fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'art. 14, comma 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la cui denominazione viene modificata in "Fondo rotativo per la competitività e lo sviluppo".

L'articolo 21 detta alcune disposizioni di carattere transitorio, finalizzate a garantire la continuità degli interventi a sostegno del sistema produttivo.

Si prevede in particolare che fino alla data di emanazione dell'atto di programmazione annuale per l'anno 2012 possono essere avviate procedure per la concessione di aiuti ai sensi delle disposizioni abrogate.

Alle procedure avviate in data anteriore a quella di emanazione del decreto di programmazione annuale per il 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, continua ad applicarsi, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni, la pertinente normativa previgente.

Si stabilisce infine che, nel caso di comprovate esigenze di rendicontazione delle spese da ammettere al cofinanziamento dei fondi strutturali, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le disposizioni di cui all'allegato 1 che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2013.

L'articolo 22 fissa infine la data di entrata in vigore del decreto legislativo al 1° gennaio 2012.



Relazione tecnico-normativa

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico".

Referente ATN: Dott..... Capo del Dipartimento- Ministero dello sviluppo economico.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", reca delega al Governo per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della suddetta delega.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è connotato da una molteplicità di discipline succedutesi nel tempo, che hanno introdotto un ampio numero di strumenti e procedure, tra loro diversificati, di aiuto alle imprese. Il presente provvedimento di riordino mira a fornire un quadro unitario, coerente e semplificato degli strumenti di incentivazione finalizzati allo sviluppo del territorio, alla crescita del sistema produttivo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, alla promozione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alla reindustrializzazione delle aree di crisi e al salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti è disciplinata nel Titolo II, "Disposizioni transitorie e finali". In particolare nell'Allegato 1 allo schema di decreto legislativo, cui si fa rinvio all'articolo 19, sono elencate le disposizioni di rango primario che sono espressamente abrogate.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.



L'intervento è compatibile con i principi costituzionali rilevanti, con particolare riferimento ai principi in materia di libertà di iniziativa economica, competenze legislative regionali, competenze amministrative delle regioni e degli enti locali, rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Gli interventi sono attuati nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 117 della Costituzione, e sono finalizzati, per effetto dell'accessibilità alle agevolazioni da parte della generalità delle imprese e della dimensione delle risorse finanziarie utilizzate, al perseguimento di interessi strategici in rapporto all'equilibrio economico generale del Paese.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Gli interventi sono definiti e attuati in modo da favorire la compartecipazione finanziaria delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali e provinciali a sostegno del sistema produttivo. Gli interventi congiunti dello Stato e delle Regioni e delle Province autonome sono definiti attraverso la stipula di accordi di programma, nei quali sono stabilite le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni e la partecipazione al finanziamento degli interventi a carico dei rispettivi bilanci.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento non comporta rilegificazioni né prevede forme di delegificazione. Si segnala peraltro che la regolazione della materia è in ampia misura demandata ad atti di programmazione da adottare su base pluriennale ed annuale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Secondo quanto risulta allo stato attuale, è in corso di esame presso la Camera dei deputati la proposta di legge in materia di " Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese" (C. 2754).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.



L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario. In particolare esso si conforma alle previsioni del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché con la normativa comunitaria in materia di politica di coesione economica e sociale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Nulla da rilevare.

12) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da rilevare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni introdotte sono coerenti con quelle già in uso sia nella normativa dell'Unione europea, sia nella normativa nazionale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi riportati nel testo.



3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento opera un riordino della normativa senza far ricorso alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono espressamente individuate le disposizioni abrogate (Allegato 1).

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni che abbiano effetto retroattivo o di reviviscenza, né di interpretazione autentica. Le disposizioni abrogate sono elencate nell'allegato 1.

L'articolo 21 detta alcune disposizioni di carattere transitorio, finalizzate a garantire la continuità degli interventi a sostegno del sistema produttivo. Si prevede in particolare che fino alla data di emanazione dell'atto di programmazione annuale per l'anno 2012 possono essere avviate procedure per la concessione di aiuti ai sensi delle disposizioni abrogate. Alle procedure avviate in data anteriore a quella di emanazione del decreto di programmazione annuale per il 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, continua ad applicarsi, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni, la pertinente normativa previgente. Si stabilisce infine che, nel caso di comprovate esigenze di rendicontazione delle spese da ammettere al cofinanziamento dei fondi strutturali, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le disposizioni di cui all'allegato 1 che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2013.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La norma di delega prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 3, comma 4, della legge n. 99/2009).

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Si prevede che il Ministro dello sviluppo economico adotti con decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, atti di programmazione su base pluriennale ed annuale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'utilizzazione dei dati statistici è da riferire alla fase applicativa del provvedimento, anche a fini di monitoraggio e valutazione dei risultati dell'intervento normativo.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

Amministrazione proponente: Ministero dello sviluppo economico

Titolo: Attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Indicazione del referente per l'Amministrazione proponente:

Dott. G. Tripoli Capo del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo degli strumenti di sostegno alle attività imprenditoriali si presenta articolato, per effetto del susseguirsi nel tempo di una molteplicità di discipline che hanno riguardato specifici settori di intervento.

I principi generali della disciplina in materia sono definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che ha operato la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, come previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Tanto premesso, si segnalano di seguito i principali interventi normativi di settore :

- disciplina degli strumenti in tema di programmi di innovazione tecnologica (legge n. 46/82);
- incentivi per la reindustrializzazione di aree in crisi (legge n. 181/89)
- progetti di commercio elettronico e collegamento telematico (legge n. 388/2000),
- disciplina dei contratti di programma e patti territoriali (art. 2, comma 203, legge n. 662/1996)
- agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse (legge 488/1992 e succ. mod.)

Il quadro normativo nazionale si iscrive nel contesto della legislazione comunitaria in materia di politica di coesione e dei fondi strutturali, nonché nel rispetto dei principi e delle norme europee concernenti gli aiuti compatibili con il mercato comune.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.



La delega contenuta nella c.d. "legge sviluppo" (legge 99/2009) persegue l'obiettivo di riordinare il quadro normativo vigente, riducendo l'elevato numero di misure di incentivazione al sistema produttivo, a fini di razionalizzazione del sistema e di concentrazione delle risorse disponibili.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere è ravvisabile nell'esigenza di riordinare la disciplina della materia, di ridurre il numero delle misure agevolative e di semplificare le relative procedure di concessione e di erogazione.

Le esigenze sociali ed economiche considerate attengono alla riduzione degli oneri amministrativi posti a carico delle imprese, alla previsione di termini certi di conclusione delle procedure di attribuzione dell'aiuto, al conseguente impatto positivo sul sistema produttivo nazionale, di cui è rafforzata la capacità di competere.

In conformità con i criteri di delega, è dedicata particolare attenzione al rafforzamento delle piccole e medie imprese.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo di breve e medio periodo è quello di fornire agli enti eroganti i benefici, alle imprese destinatarie degli incentivi e agli operatori di settore un quadro normativo univoco e organico delle tipologie di agevolazione, procedure meno onerose e più snelle.

L'obiettivo di lungo periodo è quello di favorire la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale.

Fermi restando gli esiti del previsto sistema di monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi, anche in coerenza con quanto stabilito in materia di monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, saranno adottati i seguenti indicatori di risultato :

Indicatore di risultato relativo all'obiettivo di breve periodo: numero delle fonti normative che disciplinano forme di aiuto alle imprese rispetto al numero delle fonti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto; tempi medi di concessione ed erogazione degli aiuti rispetto ai tempi medi rilevati alla data di entrata in vigore del decreto.

Indicatore di risultato relativo all'obiettivo di lungo periodo : volume degli utili e livello occupazionale riferibile alle aree territoriali ed ai settori imprenditoriali destinatari degli aiuti

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari dell'intervento regolatorio sono le amministrazioni centrali e gli enti territoriali competenti a concedere gli aiuti, le imprese, i soggetti che intervengono nella fase di monitoraggio, valutazione e controllo dei risultati del programma di investimento.



SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il contenuto dell'intervento regolatorio è stato preventivamente sottoposto alla consultazione dell'Amministrazione concertante. Sull'intervento medesimo è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Sono state altresì svolte interlocuzioni informali con le associazioni rappresentative dei soggetti imprenditoriali coinvolti che hanno condiviso l'impostazione del decreto legislativo.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

E' stata esclusa l'opzione di non intervento, posto che le criticità rilevate in fase di applicazione del quadro normativo vigente richiedevano un intervento normativo di riordino dell'intera materia, per il quale è stata prevista apposita norma di delega.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

In sede di istruttoria condotta nell'ambito dell'amministrazione dai competenti Uffici, nonché in sede di consultazione con le parti interessate, non sono emerse opzioni alternative al presente intervento regolatorio.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'intervento regolatorio proposto è stato basato sui seguenti profili di analisi del quadro normativo vigente :

- 1) elevato numero di previsioni legislative stratificatesi nel tempo;
- 2) elevato numero di strumenti di agevolazione alle imprese;
- 3) tempi medi di concessione ed erogazione degli aiuti.

Sulla base di quanto emerso in esito all'analisi così condotta, l'intervento regolatorio proposto prevede interventi di riduzione e razionalizzazione degli strumenti agevolativi, e di semplificazione delle procedure.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Dall'intervento regolatorio non derivano svantaggi per i destinatari.

I vantaggi consistono:

- 1) nella semplificazione normativa, mediante la definizione di un quadro normativo unitario e organico delle diverse tipologie di agevolazione;



2) nella semplificazione amministrativa, attraverso la riduzione degli oneri amministrativi, lo snellimento delle procedure di concessione e erogazione degli aiuti, la previsione di tempi certi di conclusione delle fasi procedurali;

3) nel sostegno al sistema produttivo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, il riequilibrio territoriale della crescita, la promozione delle attività di sviluppo, ricerca e innovazione.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio persegue prioritariamente l'obiettivo di ridurre i costi amministrativi legati agli obblighi informativi a carico delle imprese, attraverso la previsione di procedure più semplici di accesso, erogazione e concessione delle agevolazioni.

I soggetti beneficiari degli interventi consentono al Ministero e ai soggetti da esso incaricati di svolgere il monitoraggio sull'attuazione dei programmi agevolati, con le modalità e i tempi stabiliti dal Ministero medesimo, e forniscono al Ministero le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio, anche attraverso la predisposizione di apposita documentazione tecnica.

Nel decreto di programmazione annuale e nei decreti e bandi sono stabilite modalità semplificate per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e per le richieste di erogazione da parte delle PMI e delle aggregazioni e reti di impresa.

In ogni caso è previsto espressamente l'impiego delle tecnologie informatiche, con particolare riferimento all'utilizzo della posta elettronica certificata. In particolare, i soggetti beneficiari degli interventi consentono al Ministero e ai soggetti da esso incaricati di svolgere il monitoraggio sull'attuazione dei programmi agevolati, con le modalità e i tempi stabiliti dal Ministero medesimo, e forniscono al Ministero le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio, anche attraverso la predisposizione di apposita documentazione tecnica. I documenti e gli atti prodotti nell'ambito dei procedimenti oggetto del presente decreto sono formati dal Ministero, dal Soggetto gestore e dal soggetto beneficiario con modalità informatiche.

Nell'ambito dei procedimenti oggetto dell'intervento regolatorio, non possono essere richiesti al soggetto beneficiario documenti e atti contenenti dati ed informazioni già in possesso di una pubblica amministrazione.

I decreti e i bandi preliminari all'attuazione degli interventi sono notificati alla Commissione europea nei casi previsti dalla disciplina dell'Unione europea.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state presentate opzioni alternative.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L'Amministrazione si è accertata che le Amministrazioni interessate sono già in grado di dare attuazione alle nuove norme con le attuali disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali.

Nelle consultazioni anche il settore privato ha dato garanzie sulla pronta attuazione dell'intervento.



SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento normativo persegue la finalità di rafforzare il sistema produttivo nazionale, caratterizzato dalla prevalenza di piccole e medie imprese, al tempo stesso evitando distorsioni della concorrenza.

La regolazione aumenta le possibilità competitive delle imprese.

La regolazione aumenta gli incentivi delle imprese a competere

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il Soggetto gestore, ove nominato dal Ministro, gli enti territoriali chiamati all'applicazione della normativa, ivi incluse le Province autonome e il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicato nel sito del Ministero dello sviluppo economico. Sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a conclusione dell'iter di approvazione, per l'entrata in vigore.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero provvede alla valutazione dell'efficacia dei singoli interventi a sostegno del sistema produttivo. A tal fine per ciascun intervento sono definiti gli effetti attesi, anche mediante la determinazione di indicatori e di valori-obiettivo.

L'art. 1 della legge 266/97 ("legge Bersani") ha previsto, in termini generali e diffusi l'attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, attribuendo al Ministero (attualmente) dello sviluppo economico il compito di predisporre una relazione annuale sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

Il risultato è stato quello di rendere sistematica e non episodica un'attività fondamentale ai fini di una corretta impostazione dell'intero quadro degli interventi pubblici in favore delle imprese.

Il D.lgs. n. 123/98 ha rafforzato questa funzione di monitoraggio e valutazione degli interventi, in capo al Ministero, prevedendo fra l'altro che la relazione fosse allegata al Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF).



L'esperienza di questi dodici anni di attività ha consentito di consolidare scelte metodologiche e operative sull'impostazione dell'attività e sulla organizzazione di una banca dati molto ricca e articolata, che raccoglie i dati sia sugli interventi statali che regionali.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

A cura del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame gli effetti dell'intervento regolatorio. All'esito della stessa verifica si valuterà l'opportunità di un eventuale intervento successivo. Si segnala in proposito che la norma di delega prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Come previsto dalle disposizioni di delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dalla attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il decreto interviene infatti esclusivamente con un'operazione di riordino dell'intero complesso del sistema degli interventi a sostegno del sistema produttivo di competenza del Ministero dello sviluppo economico, prevedendo che gli stessi, con l'entrata in vigore del decreto stesso, siano definiti attraverso provvedimenti di programmazione triennale ed annuale del Ministro.

Per quanto riguarda i profili finanziari e contabili, si fa presente che l'articolo 20 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2012, uno specifico Fondo per l'attuazione degli interventi previsti. Si tratta del "Fondo unico per gli interventi a sostegno del sistema produttivo", al quale confluiscono le risorse stanziare nel bilancio dello Stato al 1° gennaio 2012 per gli interventi di cui alle disposizioni che, nell'operazione di riordino, vengono abrogate dal provvedimento in esame e che sono indicate nell'allegato 1 allo stesso.

Inoltre, per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto che siano effettuati nella forma di concessioni di credito a tasso agevolato, è previsto che possa essere utilizzato il fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'art. 14, comma 1 della legge 17 febbraio 1982, n.46, la cui denominazione viene modificata in "Fondo rotativo per la competitività e lo sviluppo".

Pertanto, la programmazione degli interventi avverrà nell'ambito delle risorse disponibili nei suddetti Fondi del Ministero dello sviluppo economico, come determinate dalla legge di stabilità e da altre eventuali disposizioni finanziarie.

Si segnala poi che l'articolato reca specifiche disposizioni per assicurare l'invarianza finanziaria delle misure recate dal decreto.

L'articolo 4, al comma 1, in materia di attuazione della programmazione degli incentivi alle imprese, dispone che l'attuazione degli interventi avvenga "nei limiti delle risorse disponibili";

L'articolo 5, comma 5, prevede che il Ministero, anche avvalendosi della collaborazione di strutture ed enti specializzati, definisce il progetto degli investimenti da realizzare e le modalità di agevolazione "nei limiti delle risorse finanziarie destinate al progetto stesso", individuando e quantificando i risultati attesi e i relativi parametri di valutazione. Agli oneri derivanti dalle collaborazioni sopra individuate si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per il progetto.



L'articolo 7, al comma 2, precisa che gli oneri relativi all'eventuale realizzazione di opere infrastrutturali funzionali agli obiettivi del programma di investimento possano essere posti a carico delle risorse stanziare per l'attuazione del contratto con cui è definito il programma di investimento agevolato nell'ambito della procedura negoziale, "nei limiti delle risorse medesime".

L'articolo 9, comma 1, dispone che l'eventuale stipula da parte del Ministero dello sviluppo economico di convenzioni con i Soggetti gestori avvenga "nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per l'intervento". Nei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono individuate le modalità di scelta del Soggetto gestore in conformità con la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il Soggetto gestore può essere incaricato mediante affidamento diretto nei casi e con i limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e da quello interno.

L'articolo 12, comma 3, prevede che il Ministero, in conformità a quanto previsto dagli articoli 50 e 58 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, può stipulare, "nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente", apposite convenzioni con le amministrazioni titolari dei dati per la fruibilità informatica a titolo gratuito dei dati medesimi. Tali dati, infatti, se sono già in possesso di una pubblica amministrazione, non possono essere richiesti al soggetto beneficiario.

L'articolo 16, comma 3 bis, dispone che alle attività di controllo e ispezione di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 15 e al comma 4 dell'articolo 18 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per gli interventi ai quali le attività si riferiscono.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 non comportano conseguenze di carattere finanziario.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2002, n. 276
avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Sta.

Carb'ò

10 FEB. 2011



20

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E DEGLI INCENTIVI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, DEGLI INTERVENTI DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DI AREE DI CRISI, DEGLI INCENTIVI PER LA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, recante delega al Governo per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999;

Considerato che tra le finalità della delega, di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 99 del 2009 è individuata la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale e l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno;

Considerato altresì che tra i principi e criteri direttivi della delega è indicata l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del ...;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, espressi nelle sedute del;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

DEFINIZIONI GENERALI E PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE



ART. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto disciplina gli interventi a sostegno al sistema produttivo di competenza del Ministero dello sviluppo economico, di seguito Ministero, finalizzati allo sviluppo del territorio, alla crescita del sistema produttivo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, di seguito PMI, alla promozione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alla reindustrializzazione delle aree di crisi e al salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
2. Gli interventi di cui al presente decreto sono disciplinati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e possono essere:
 - a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettere a) e b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito Trattato;
 - b) aiuti riconducibili alle categorie dichiarate compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato, ed esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea, di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato;
 - c) aiuti *'de minimis'*;
 - d) aiuti soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea, di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato;
 - e) azioni di contesto, anche di natura infrastrutturale.

ART. 2 .

(Coordinamento degli interventi statali e regionali a sostegno del sistema produttivo)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono definiti e attuati nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e perseguono, per effetto dell'accessibilità alle agevolazioni da parte della generalità delle imprese e della dimensione delle risorse finanziarie utilizzate, interessi strategici in rapporto all'equilibrio economico generale del Paese.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono definiti e attuati in modo da favorire la compartecipazione finanziaria delle Regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali a sostegno del sistema produttivo.
3. Gli interventi congiunti dello Stato e delle Regioni sono definiti attraverso la stipula di accordi di programma nei quali sono stabilite le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni e la partecipazione al finanziamento degli interventi a carico dei rispettivi bilanci.

ART. 3

(Strumenti di programmazione e indirizzi generali)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di seguito Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del CIPE, adotta il programma triennale degli interventi statali a sostegno del sistema produttivo. Il programma, in coerenza con la programmazione europea e nazionale in materia di stabilità della finanza pubblica, di riforme per la crescita e di fondi strutturali, stabilisce:
 - a) gli obiettivi di sviluppo del sistema produttivo, articolati con riferimento a criteri territoriali o tematici, e individuati in relazione all'analisi degli elementi di debolezza e delle potenzialità di crescita del sistema medesimo, nel contesto dello scenario economico internazionale e



nazionale; nel programma sono distintamente specificati gli obiettivi di sviluppo che si riferiscono in modo esclusivo al Mezzogiorno;

- b) le tipologie di intervento e i settori economici eventualmente destinatari di specifici interventi;
 - c) per ciascuno degli obiettivi di cui alla lettera a), il quadro delle risorse complessivamente disponibili, in relazione ai finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea, delle regioni, degli enti locali e di soggetti privati.
2. Sulla base del programma triennale di cui al comma 1, il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del CIPE, adotta il programma annuale. Il programma annuale definisce, con riferimento a ciascun obiettivo, gli interventi da adottare e, per ciascun intervento, l'ammontare delle risorse finanziarie ad esso destinate, distinte per risorse di provenienza statale o derivanti da finanziamenti europei, regionali, degli enti locali e di soggetti privati. Nel programma sono distintamente specificati gli interventi che si riferiscono in modo esclusivo al Mezzogiorno.
3. Il programma annuale è adottato con decreto del Ministro entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
4. Gli atti di programmazione degli interventi a sostegno del sistema produttivo di cui ai commi 1 e 2 sono definiti nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:
- a) ricorso a meccanismi automatici di agevolazione, con particolare riferimento all'utilizzo di procedure di fruizione dell'aiuto mediante buoni o *voucher*, nel caso di interventi finalizzati alla promozione degli investimenti da parte delle PMI o di interventi di limitato ammontare finanziario unitario rivolti a un'ampia platea di beneficiari;
 - b) ricorso a modalità di intervento basate su progetti, nel caso di investimenti che perseguano obiettivi selettivi di innovazione o comunque di rafforzamento competitivo del sistema produttivo;
 - c) ricorso a modalità di intervento basate su procedure negoziali, nel caso di singoli programmi d'investimento di grandi dimensioni, caratterizzati da un rilevante impatto per lo sviluppo del Paese;
 - d) destinazione alle PMI di una quota di risorse non inferiore al 50 per cento del complesso delle risorse disponibili, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, come definita dall'articolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, e alle iniziative imprenditoriali realizzate da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
 - e) preferenza per le iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo, ivi compresa l'innovazione gestionale e organizzativa;
 - f) contributo alla crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, attraverso il superamento degli squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, e adeguata diffusione degli investimenti produttivi nell'intero territorio nazionale;
 - g) specifica attenzione alle aggregazioni di imprese, mediante contratti di rete o consorzi o altre forme di associazione, anche temporanea, finalizzate a migliorare la capacità competitiva e innovativa e a incrementare la quota di mercato delle singole imprese e dell'aggregazione nel suo complesso, nonché ai distretti industriali, con particolare riferimento a quelli in situazione di crisi;
 - h) promozione della formazione e del rafforzamento di filiere nazionali.
5. Gli atti di programmazione di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere interventi rivolti al sostegno della domanda di beni e servizi.



ART. 4

(Definizione e attuazione degli interventi)

1. Gli interventi individuati negli atti di programmazione di cui all'articolo 3, sono definiti con decreti di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con i Ministri competenti relativamente ai settori economici destinatari di specifici interventi. Con i decreti il Ministro, in coerenza con gli atti di programmazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e nei limiti delle risorse disponibili per ciascun intervento, può:
 - a) stabilire specifici ambiti tematici di attuazione degli interventi o, nell'ambito dell'importo complessivo dell'intervento, riservare fondi per specifiche finalità;
 - b) specificare:
 - 1) i soggetti che possono essere ammessi a fruire degli interventi;
 - 2) i programmi di investimento e le attività ammissibili;
 - 3) termini minimi e massimi relativi alla durata dei programmi e delle attività;
 - 4) le spese ammissibili all'agevolazione;
 - 5) la forma e la misura delle agevolazioni, eventualmente fissata in modo forfetario, e le modalità di erogazione;
 - c) prevedere eventuali specifici limiti minimi e massimi per gli investimenti ammissibili;
 - d) fissare modalità e termini per la presentazione delle domande;
 - e) definire le procedure per l'istruttoria delle domande pervenute e i criteri di selezione e valutazione.
2. Gli interventi definiti con i decreti di cui al comma 1 sono attuati con le modalità previste dai decreti medesimi, anche mediante l'adozione di bandi da parte del Ministero. Con le modalità previste dai decreti di cui al comma 1 ovvero nei bandi di cui al presente comma possono essere sollecitate manifestazioni di interesse.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nella forma di una o più categorie di aiuti trasparenti, anche combinate fra loro, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 1 e dai bandi di cui al comma 2.
4. I decreti e i bandi di cui al presente articolo sono notificati alla Commissione europea nei casi previsti dalla disciplina dell'Unione europea.

ART. 5

(Progetti strategici per lo sviluppo e la competitività)

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1 può essere programmata e finanziata l'attuazione di progetti strategici di rilevante interesse per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo, relativi a specifiche aree territoriali o tematiche, individuate negli atti di programmazione di cui all'articolo 3.
2. I progetti di cui al comma 1 devono qualificarsi:
 - a) per la rilevanza dell'area territoriale o tematica prescelta in relazione allo sviluppo e alla competitività dell'economia nazionale;
 - b) per la promozione di investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione;
 - c) per la presenza di condizioni di mercato favorevoli allo sviluppo delle nuove tecnologie e dei nuovi prodotti e servizi ai quali il progetto è finalizzato;



- d) per l'idoneità dei soggetti imprenditoriali a realizzare gli avanzamenti tecnologici e competitivi richiesti;
 - e) per la capacità di promuovere la crescita di una molteplicità di imprese che concorrono in modo integrato alla realizzazione dei prodotti e alla fornitura dei servizi individuati nel progetto;
 - f) per la contestuale adozione di interventi agevolativi, attuati secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 1 dell'articolo 4, e di azioni di contesto, anche di natura infrastrutturale.
3. Le aree territoriali o tematiche interessate dai progetti di cui al presente articolo sono individuate sulla base degli obiettivi e delle analisi contenute nel programma triennale di cui al comma 1 dell'articolo 3.
4. Il Ministero, anche avvalendosi della collaborazione di strutture ed enti specializzati, acquisite le valutazioni dei soggetti pubblici e privati coinvolti, definisce il progetto degli investimenti da realizzare e le modalità di agevolazione, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al progetto stesso, individuando e quantificando i risultati attesi e i relativi parametri di valutazione. Agli oneri derivanti dalle collaborazioni di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per il progetto.
5. Lo schema di progetto definito ai sensi del comma 4 è esaminato dalla regione interessata, nel caso in cui si attui nel territorio di un'unica regione, o altrimenti dalla sede stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La regione o la sede stabile di concertazione esprimono parere non vincolante entro trenta giorni dalla presentazione dello schema. Entro i successivi trenta giorni il Ministero adegua il progetto alle condizioni contenute nel parere di cui al periodo precedente ovvero motiva il mancato accoglimento delle condizioni. Se il parere non è espresso entro il termine di cui al primo periodo, si intende che sia favorevole. Il progetto è approvato con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri competenti, nel caso di progetti relativi a settori economici specifici, previo parere del CIPE. In caso di cofinanziamento regionale, si applica il comma 4 dell'articolo 7.
6. Le agevolazioni previste nell'ambito dei progetti strategici di cui al presente articolo sono erogate per stato di avanzamento dei lavori, in rapporto alla realizzazione di programmi integrati di investimento, sulla base di un contratto stipulato tra il Ministero e i soggetti interessati.
7. I programmi di investimento di cui al comma 6 devono essere finalizzati ad obiettivi unitari, rispondere ai criteri di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, ed essere coerenti con gli obiettivi e le condizioni stabiliti nel progetto strategico. Per ciascun programma deve essere individuata l'impresa che, in qualità di capofila, svolge le seguenti funzioni:
- a) rappresentare tutte le imprese partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni;
 - b) presentare in nome proprio e per conto delle altre imprese partecipanti, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, la proposta di programma di investimenti;
 - c) richiedere, in nome proprio e per conto delle imprese che realizzano gli investimenti, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione degli investimenti stessi;
 - d) effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

CAPO II

PROCEDURE DI VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA



ART. 6

(Procedure di selezione delle domande)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati mediante procedura automatica, valutativa e negoziale, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. La procedura automatica non comporta un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario sul programma di investimento. La procedura automatica si applica nel caso in cui gli investimenti previsti nel programma non eccedano il limite massimo fissato nel decreto di programmazione triennale di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, e l'aiuto consista nel rimborso di spese sostenute, anche attraverso il riconoscimento di buoni o *voucher*, con particolare riferimento alle spese per investimento in ricerca, sviluppo ed innovazione.
3. La procedura valutativa è utilizzata per l'attuazione di interventi che riguardano programmi di investimento organici e complessi, per i quali sia necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario. La procedura valutativa si applica in tutti i casi in cui gli investimenti previsti nel programma ammontino ad un importo superiore al limite stabilito ai sensi del comma 2.
4. La procedura negoziale si applica per l'attuazione di interventi, proposti da uno o più soggetti, riguardanti programmi di investimento complessi, di rilevanti dimensioni e di interesse strategico per la crescita, la competitività, il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo territoriale. L'importo complessivo dei programmi di cui al periodo precedente non può essere, in ogni caso, inferiore a 20 milioni di euro. In caso di interventi relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, allo sviluppo, ricerca e innovazione e ai servizi la procedura di cui al presente comma può applicarsi a programmi di investimento di importo non inferiore a 10 milioni di euro.

ART. 7

(Attuazione della procedura negoziale)

1. La procedura negoziale si attua attraverso accordi con i soggetti interessati. L'accordo è definito sulla base di uno schema tipo di contratto predisposto dal Ministero, previa informazione delle Regioni e delle Province autonome nel cui territorio deve attuarsi l'intervento.
2. Il programma di investimento oggetto della procedura negoziale può comprendere la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, ove funzionali agli obiettivi del programma stesso. I relativi oneri, ivi compresi quelli riferiti alla progettazione, possono essere posti a carico delle risorse stanziare per l'attuazione del contratto, nei limiti delle risorse medesime.
3. La Regione o la Provincia autonoma interessata dalla realizzazione del programma esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dal Ministero o dal Soggetto gestore e fatto salvo quanto previsto al comma 4, il proprio parere con riferimento alla conformità dello schema di contratto al piano di sviluppo regionale ed ai vincoli relativi all'assetto e alla pianificazione del territorio. Se il parere non è espresso entro il termine di cui al periodo precedente, si intende che sia favorevole.
4. Nel caso di cofinanziamento regionale del programma di investimento oggetto della procedura negoziale, alla negoziazione partecipa anche la Regione interessata o la Provincia autonoma. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dal Ministero o dal Soggetto gestore, la Regione o la Provincia autonoma comunica le proprie determinazioni. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che la Regione si sia espressa, si intende che abbia negato il proprio consenso.



5. Restano ferme, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 e al presente articolo, le procedure previste dalla legislazione vigente per l'acquisizione dei necessari atti di assenso.

ART. 8

(Tempi di conclusione delle fasi procedurali)

1. Le fasi procedurali di competenza del Ministero relative alle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 devono concludersi, fatti salvi gli adempimenti specificamente previsti dalla disciplina dell'Unione europea e i procedimenti nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro i seguenti termini:
 - a) nel caso della procedura automatica: 30 giorni per gli accertamenti relativi alla concessione delle agevolazioni e per quelli relativi all'erogazione;
 - b) nel caso delle procedure valutativa e negoziale: 4 mesi per l'istruttoria e la concessione delle agevolazioni; 45 giorni per l'istruttoria relativa alle erogazioni per stato di avanzamento; 3 mesi per l'istruttoria relativa alle erogazioni a saldo;
 - c) nel caso della procedura negoziale: 45 giorni dalla presentazione della relativa documentazione per la fase preliminare di accesso alla negoziazione.
2. Qualora, per fatti non imputabili al soggetto richiedente, i termini di cui al comma 1 siano trascorsi senza che il Ministero o il Soggetto gestore abbia provveduto ad adottare alcun provvedimento che concluda la fase procedimentale, la richiesta deve intendersi accolta e i diritti derivanti dall'accoglimento possono essere fatti valere nelle forme e con le modalità previste dall'ordinamento giuridico. Con decreto del Ministro sono individuati i procedimenti ai quali non si applicano le norme del presente articolo.

ART. 9

(Soggetto gestore)

1. Per la gestione di una o più fasi procedurali riguardanti gli interventi di cui al presente decreto, il Ministero può avvalersi di Soggetti gestori, con i quali può stipulare apposite convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per l'intervento.
2. Le specifiche modalità di scelta del Soggetto gestore sono individuate nei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 4 in conformità con la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il Soggetto gestore può essere incaricato mediante affidamento diretto nei casi e con i limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e da quello interno.

ART. 10

(Monitoraggio e valutazione di efficacia)

1. Il Ministero e i soggetti da esso incaricati svolgono il monitoraggio sull'attuazione dei programmi agevolati.
2. Ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, i soggetti beneficiari degli interventi comunicano al Ministero i dati finanziari e quelli relativi alla realizzazione degli investimenti agevolati. Le informazioni di cui al periodo precedente sono coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013. Con decreti del Ministero dello sviluppo economico, da adottare sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, per una o più tipologie di intervento, le informazioni che devono



essere comunicate ai sensi del presente comma e i tempi di comunicazione da parte dei soggetti beneficiari.

3. I dati trasmessi ai sensi del presente articolo sono resi disponibili, con le modalità e i tempi previsti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il Ministero provvede alla valutazione dell'efficacia dei singoli interventi a sostegno del sistema produttivo. A tal fine per ciascun intervento sono definiti gli effetti attesi, anche mediante la determinazione di indicatori e di valori-obiettivo.
5. Il Ministro presenta al CIPE e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

ART. 11

(Adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea)

1. Ferme restando le disposizioni del comma 4 dell'articolo 4, il Ministero provvede, nei casi previsti dalla disciplina dell'Unione europea, alle notifiche e alle comunicazioni alla Commissione europea e agli altri adempimenti specificamente stabiliti dalla suddetta disciplina.

CAPO III

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, SEMPLIFICAZIONE PER LE PMI E ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI

ART. 12

(Impiego delle tecnologie informatiche)

1. I documenti e gli atti prodotti nell'ambito dei procedimenti oggetto del presente decreto sono formati dal Ministero, dal Soggetto gestore e dal soggetto beneficiario con modalità informatiche, in conformità con la disciplina dettata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono sottoscritti mediante utilizzo della firma digitale di cui all'articolo 24 del citato decreto n. 82 del 2005. Restano ferme le disposizioni dettate dal medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005 in merito alla produzione di copie di atti e documenti, anche formati su supporto cartaceo.
2. La trasmissione dei documenti e atti di cui al comma 1 ha luogo mediante utilizzo della posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Nell'ambito dei procedimenti oggetto del presente decreto, non possono essere richiesti al soggetto beneficiario documenti e atti contenenti dati ed informazioni già in possesso di una pubblica amministrazione, salvo i casi previsti con decreto del Ministro, anche con riferimento a tipologie di atti e documenti. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dagli articoli 50 e 58 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, può stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, apposite convenzioni con le amministrazioni titolari dei dati di cui al primo periodo per la fruibilità informatica a titolo gratuito dei dati medesimi. Della sottoscrizione delle convenzioni di cui al precedente periodo è data pubblicità sul sito Internet del Ministero.

ART. 13



(Riserve di fondi e procedure semplificate per le PMI)

1. In attuazione della lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 3, nei decreti di programmazione di cui al medesimo articolo 3 e nei decreti e bandi di cui all'articolo 4 sono previste riserve di fondi in favore delle PMI. L'ammontare dei fondi riservati è fissato in relazione all'importo complessivo dell'intervento, agli obiettivi perseguiti, alle modalità di attuazione e al numero e alle caratteristiche dei potenziali beneficiari. Possono altresì essere previste riserve di fondi in favore delle aggregazioni e delle reti di impresa di cui alla lettera *g*) del comma 4 dell'articolo 3.
2. Nel decreto di programmazione annuale di cui all'articolo 3, comma 3, e nei decreti e bandi di cui all'articolo 4 sono stabilite modalità semplificate per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e per le richieste di erogazione da parte delle PMI e delle loro aggregazioni e reti. Le modalità semplificate di cui al presente comma potranno essere stabilite anche in funzione di specifiche categorie d'impresa e saranno ordinariamente adottate per le microimprese.
3. Le modalità semplificate di cui al comma 2 potranno riguardare in particolare:
 - a) con riferimento alla domanda di accesso alle agevolazioni, l'articolazione degli investimenti per voci di costo aggregate e l'utilizzo di moduli predefiniti;
 - b) con riferimento alle modalità di erogazione dell'aiuto, qualora sia prevista l'erogazione in un'unica soluzione, la possibilità per le PMI di richiedere l'erogazione in due quote; qualora siano previste più quote, la possibilità di prevedere per le PMI di un numero di quote erogabili doppio rispetto alle altre imprese;
 - c) con riferimento all'erogazione a saldo, la possibilità di prevedere la riduzione fino ad un massimo del 10 per cento della quota a saldo di cui all'articolo 15, comma 4.

ART. 14

(Disposizioni volte ad accelerare la conclusione dei procedimenti in essere)

1. Al fine di accelerare la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi a programmi d'investimento per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state concesse agevolazioni ai sensi delle norme di cui all'allegato 1, sono adottate le misure di semplificazione previste nel presente articolo.
2. Qualora le norme di cui al comma 1 prevedano lo svolgimento di accertamenti finali da parte del Ministero sull'avvenuta realizzazione degli investimenti ai fini dell'erogazione a saldo, il Ministero procederà secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza di Commissioni di accertamento già nominate alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accertamenti devono essere disposti e conclusi entro 60 giorni dalla medesima data. Decorso il predetto termine senza che gli accertamenti siano conclusi, si assumono come costi ammessi, ai fini dell'erogazione a saldo, quelli esposti dall'impresa beneficiaria e corredati dalla documentazione prevista ovvero quanto indicato nella relazione finale dal Soggetto gestore, ove previsto;
 - b) in tutti gli altri casi, il Ministero procede all'erogazione a saldo senza la preventiva nomina delle Commissioni di accertamento; ai fini della determinazione dell'importo spettante si assumono come costi ammessi quelli indicati al secondo periodo della lettera *a*);
 - c) ai fini della definitiva chiusura delle operazioni pendenti il Ministero adotta procedure semplificate per l'emanazione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni, anche facendo ricorso all'individuazione per elenchi delle imprese beneficiarie.



CAPO IV
EROGAZIONE DEGLI AIUTI, CONTROLLI E REVOCHE

ART. 15

(Erogazione degli aiuti)

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere erogati, in relazione alla dimensione dell'intervento e alle modalità di attuazione, in un'unica soluzione, successivamente alla completa realizzazione del programma di investimento agevolato, ovvero in più soluzioni sulla base di stati di avanzamento. Nei decreti e bandi di cui all'articolo 4 può essere ammessa l'erogazione di anticipazioni esclusivamente nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina dell'Unione europea.
2. L'erogazione è effettuata sulla base della effettiva realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori previsti e delle spese e dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, suddivisi per voci di spesa e comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
3. Le erogazioni hanno luogo a fronte di spese i cui pagamenti sono stati regolati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o altra modalità idonea in ogni caso a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Con riferimento agli aiuti concessi mediante le procedure valutativa e negoziale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, l'erogazione dell'ultima quota a saldo, d'importo comunque non inferiore al 30 dell'importo complessivo dell'aiuto concesso, è disposta a seguito di un controllo ispettivo, presso l'unità produttiva interessata, sul programma di investimenti realizzato.
5. Per le agevolazioni concesse mediante la procedura automatica, di cui al comma 2 dell'articolo 6, l'erogazione è effettuata successivamente alla completa realizzazione degli investimenti previsti.

ART. 16

(Controlli e ispezioni)

1. Fatte salve le specifiche modalità di fruizione degli incentivi automatici, le erogazioni sono disposte dopo che il Ministero o il Soggetto gestore hanno esperito, con esito positivo, le verifiche previste dalla disciplina dell'Unione europea, nonché quelle stabilite dall'articolo 15 e dai decreti e bandi di cui all'articolo 4. In ogni caso il Ministero o il Soggetto gestore procedono a verificare la realizzazione dell'iniziativa agevolata, per ciascuno stato di avanzamento dei lavori, l'ammissibilità delle spese e dei costi e l'effettivo pagamento da parte del beneficiario delle spese medesime.
2. Ai fini di cui al comma 4 dell'articolo 15 e al comma 1 del presente articolo, nonché in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno, il Ministero o il Soggetto gestore possono disporre controlli e ispezioni mirati sui programmi di investimento agevolati.
3. I controlli e ispezioni di cui al comma 1 sono in ogni caso disposti:
 - a) nel corso della realizzazione dei programmi, qualora:
 - 1) dalla documentazione presentata dall'impresa per l'erogazione a fronte di uno stato di avanzamento dei lavori emergano irregolarità o anomalie;
 - 2) si riscontrino rilevanti difformità nei tempi e nelle modalità di realizzazione dei programmi rispetto a quanto previsto in sede di concessione dell'aiuto;
 - 3) il programma di investimenti preveda una spesa complessiva superiore a 10 milioni di euro;



b) successivamente all'erogazione a saldo dell'aiuto, per la verifica degli impegni posti a carico dell'impresa a seguito della conclusione degli investimenti.

4. Alle attività di controllo e ispezione di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 15 e al comma 4 dell'articolo 18 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per gli interventi ai quali le attività si riferiscono.

ART. 17

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei casi e con le modalità previsti dai decreti e bandi di cui all'articolo 4 e dalla normativa vigente.
2. Con i decreti e bandi di cui all'articolo 4 e con l'atto di concessione dell'aiuto sono disciplinate le modalità di recupero degli importi revocati.

ART. 18

(Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

1. Non possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, e successive modificazioni.
2. Il Ministero verifica che i beneficiari non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero.
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono al Ministero, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche di cui al comma 2.
4. Qualora le verifiche di cui al comma 2 siano effettuate mediante l'acquisizione di dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il Ministero svolge i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all'allegato 1.

ART. 20

(Disposizioni contabili)

1. A decorrere dall'anno 2012 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo unico per gli interventi a sostegno del sistema produttivo, destinato all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto. Al Fondo confluiscono le risorse



stanziare nel bilancio dello Stato al 1° gennaio 2012 per gli interventi di cui alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 19.

2. A decorrere dall'anno 2012, per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto che siano effettuati nella forma di concessioni di credito a tasso agevolato, può essere utilizzato, nel limite delle disponibilità, il fondo rotativo di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che assume la denominazione di Fondo rotativo per la competitività e lo sviluppo.

ART. 21

(Disciplina transitoria)

1. Per garantire la continuità del sostegno al sistema produttivo, fino alla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, relativo all'anno 2012 possono essere avviate procedure per la concessione di aiuti ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato 1.
2. Alle procedure avviate in data anteriore a quella di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, continuano ad applicarsi, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni, le pertinenti disposizioni di cui all'allegato 1.
3. Nel caso di comprovate esigenze connesse all'attuazione dell'intervento o agli obblighi di rendicontazione delle spese da ammettere al cofinanziamento dei fondi strutturali, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le disposizioni di cui all'allegato 1 che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2013.

ART. 22

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.



ALLEGATO 1
(di cui all'articolo 19, comma 1)

- 1) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;
- 2) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
- 3) articolo 14, commi secondo e quarto, articolo 16, comma secondo, e articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
- 4) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752;
- 5) legge 1° marzo 1986, n. 64;
- 6) articolo 15, commi 13 e 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- 7) decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556;
- 8) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257;
- 9) articolo 1, commi 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
- 10) articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
- 11) articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481;
- 12) articolo 2, comma 203, lettere *d*), *e*) ed *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- 13) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- 14) articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- 15) articoli 7, comma 9, e 10, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- 16) articoli 52, commi 1 e 2, e 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- 17) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- 18) articoli 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 19) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- 20) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- 21) articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;



22) articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

23) articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

24) articolo 1, commi da 280 a 283 e commi da 841 a 845, 846, limitatamente alle parole da: "I progetti di cui" fino a: "A tal fine,", da 847 a 850 e 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

25) articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

